



[A tutte le aziende clienti]

Udine, 10.6.2008

OGGETTO: detassazione straordinari e premi – Tassazione liberalità e sussidi – Abolizione adempimenti connessi alla responsabilità solidale.

Detassazione straordinari e premi

Dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

- 1) per prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel periodo suddetto;
- 2) per prestazioni di lavoro supplementare con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008;
- 3) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Con riferimento ai “premi” indicati al punto 3) – considerato che non vengono richiamate le normative sul Premio di risultato decontribuito e contrattato con il sindacato – sembrerebbe che anche i premi determinati aziendalmente senza l'ausilio del sindacato possano rientrare nei 3.000 euro.

Tassazione liberalità e sussidi

Dal 29 maggio 2008 data di entrata in vigore della normativa è abolita la normativa del TUIR che consentiva di non considerare reddito (ovvero di detassare e decontribuire) le erogazioni liberali ed i sussidi. In pratica già con le correnti paghe di maggio qualora vi fosse la necessità di corrispondere delle erogazioni liberali queste verrebbero assoggettata integralmente a contribuzione e tassazione.

Visto quanto appena illustrato consigliamo i clienti che avessero l'esigenza di erogare eventuali liberalità detassate e decontribuite di attendere le istruzioni che dovrebbero essere emanate a breve dal Ministero delle finanze in modo da avere un quadro più preciso dei costi derivanti dalla citata erogazioni.

Abolizione adempimenti connessi alla responsabilità solidale

Facciamo riferimento alla nostra precedente Circolare sui contratti di appalto e sulla disciplina della responsabilità solidale per segnalare che un recente decreto ha abrogato gli “adempimenti burocratici” obbligatori previsti tra committente, appaltatore e subappaltatore al fine di evitare la responsabilità solidale e le sanzioni amministrative. Rimane in vigore la responsabilità dell'appaltatore per le ritenute fiscali sui redditi dei dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto.

Indipendentemente dall'abolizione dei citati adempimenti, nell'ambito dei contratti di appalto rimane opportuno che il committente e/o l'appaltatore predispongano tutti gli accorgimenti atti a verificare la corretta esecuzione da parte dell'esecutore dell'opera e/o appaltante degli obblighi contributivi, assicurativi e di pagamento delle retribuzioni. In tal senso stiamo predisponendo una Circolare riepilogativa che vi verrà inviata quanto prima.